



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 8 del 04/03/2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DI VIA XXV APRILE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 NELLA GIORNATA DEL 16/03/2026 PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA IN AREA PRIVATA.

Emessa da: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

A firma di: PESARE MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE - VIA FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

BONORA FRANCESCO - VIA S. BENEDETTO 3/1 - 40050 CASTELLO D'ARGILE (BO)

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO DI VIA XXV APRILE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 NELLA GIORNATA DEL 16/03/2026 PER CONSENTIRE LAVORI DI POTATURA IN AREA PRIVATA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la richiesta prot. n. 1713/2026 con la quale viene comunicata la necessità di occupare un tratto di Via XXV Aprile, in confine con la proprietà privata del civico n. 14, al fine di poter svolgere lavori di potatura nella giornata del 16/03/2026 indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 10:30;

Considerato che la richiesta discende dalla necessità di avere l'area di sosta libera per evitare che eventuali rami dell'essenza oggetto dei lavori di potatura possano danneggiare i veicoli in sosta;

Ai sensi degli artt. 5, 7, 37 e 38 del D.Lvo n° 285 del 1992 e s.m. e relativo Regolamento di Esecuzione e Norme di Attuazione del D.P.R. n° 495/1992 e s.m., appare opportuno rivedere l'attuale regolamentazione della sosta nell'area interessata dalla richiesta al fine di consentire lo svolgimento delle attività sopra descritte in condizioni di totale sicurezza, oltre ad assicurare lo svolgimento della circolazione stradale in piena sicurezza;

Visti:

- gli artt. 50 e 107 del vigente T.U.E.L.L. (D.Lgs 267/2000);
- il vigente D.Lgs n. 267/2000 e nello specifico quanto riportato all'art. 107;
- il vigente D.Lgs. n. 285/1992;
- il vigente D.P.R. n. 495/1992;
- il vigente D.M. 10/07/2002 avente per oggetto: "Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo";
- il Decreto Sindacale n. 8/2025 di attribuzione delle funzioni di Responsabile di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

Sentito in merito il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Reno – Galliera;

ORDINA

il rispetto temporaneo dei seguenti obblighi, limitazioni e divieti nel periodo avente inizio previsto dalle ore 8:00 alle ore 11:00 del giorno 16/03/2026 e comunque fino al termine degli stessi nelle seguenti aree:

Via XXV Aprile (tratto di strada in corrispondenza del civico n. 14)

- Divieto di sosta con rimozione forzata sull'intera sede stradale eccetto mezzi autorizzati cantiere per potature essenze area privata per una lunghezza di circa 20 metri come indicato nella planimetria allegata richiesta richiamata in premessa;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarli e farli rispettare;

DISPONE

1. che la necessaria segnaletica stradale venga collocata dal soggetto richiedente mediante personale addetto e da quest'ultimo rimossa al termine del periodo di validità del presente atto;
2. che l'area di cantiere venga segnalata correttamente e resa ben visibile ai sensi della vigente normativa;
3. che sia data preventivamente comunicazione (almeno 48 ore dall'inizio dell'occupazione) del presente provvedimento ai residenti ed esercenti delle vie interessate dall'Ordinanza mediante apposizione dei necessari cartelli di divieto di sosta ed eventualmente di manifesti informativi;
4. di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

5. che in base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza;

AVVERTE CHE

1. l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali stradali che il soggetto richiedente provvederà ad apporre affinché quanto sopra disposto sia portato a conoscenza degli utenti della strada;
2. avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è ammesso:
 - i. ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010;
 - ii. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - iii. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;
3. tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
4. i trasgressori saranno puniti a norma del D.Lgs del 30/04/92 n° 285 e ss. mm. e ii.;

SOSPENDE

temporaneamente tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza.